

ALLEGATO 2)

ALLEGATO C) Linee Guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta – L. R. 24 luglio 2007, n. 8 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati).

1. Autorizzazione alla raccolta

- . L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino conseguibile a seguito di superamento del colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge Regionale n. 8/2007 e del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della stessa legge.
- . Il tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi è convalidato annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della L.R. 8/2007, a partire dalla data di rilascio o di rinnovo.
- . Il versamento del contributo annuale, di cui all'articolo 4, comma 9 della Legge Regionale, effettuato oltre il termine di validità annuale dell'autorizzazione comporta il pagamento di una maggiorazione del cinque per cento del contributo stesso per ogni mese compiuto a partire dal giorno in cui scade l'autorizzazione annuale.
- . La mancata convalida annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta dei funghi per l'anno in cui non è stato effettuato il versamento a favore dell'Ente competente al rilascio, fermo restando la validità quinquennale dello stesso e le sanzioni amministrative di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) punto 1 della Legge Regionale n. 8/2007.
- . Per sostenere il colloquio abilitativo gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti dell'Ente.
- . A seguito di superamento del colloquio abilitativo, l'interessato farà pervenire agli stessi uffici: n. 2 foto formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della legge regionale.
- . Il colloquio abilitativo deve dimostrare una adeguata preparazione dai seguenti contenuti: nozioni generali di tutela degli ecosistemi naturali, conoscenza generale delle aree protette in Campania, cenni di selvicoltura (forme principali di governo dei boschi), elementi caratterizzanti le specie fungine e riconoscimento delle stesse, modalità di raccolta dei funghi, normativa in materia, rischi e tossicologia nell'uso alimentare dei funghi.
- . I colloqui abilitativi sono tenuti almeno una volta al mese, a condizione che vi siano almeno 20 candidati da esaminare per ogni seduta, alla presenza di apposita Commissione, istituita dagli Enti, così composta: un Dirigente dell'Ente, indicato dal Presidente dell'Ente, che svolge le funzioni di Presidente; un Micologo designato dell'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria Locale; un docente di Scienze Naturali di scuola secondaria di II grado designato dal Direttore del Centro Servizi Amministrativi (Ufficio Scolastico Provinciale). Funge da segretario della Commissione il responsabile dell'Ufficio forestazione dell'Ente.
- . Il compenso economico corrisposto dagli Enti, quale gettone di presenza, ai soli componenti esterni della Commissione, è fissato in Euro 50,00 per ogni seduta.
- . Dal colloquio abilitativo sono esentati, oltre ai Micologi di cui all'articolo 4, comma 6 della L.R., anche i Micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 ed iscritti nel registro nazionale dei Micologi.
- . Il colloquio abilitativo per la raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, effettuata sui fondi medesimi, è svolto presso l'Ente territorialmente competente, Provincia o Comunità Montana, per il Comune in cui ricade il fondo medesimo.
- . I contenuti del colloquio abilitativo sono compresi nel programma di un corso organizzato dagli Enti competenti in collaborazione con gli Ispettorati Micologici e le associazioni micologiche di rilevanza regionale, della durata massima di 20 ore.
- . Il corso, non obbligatorio ai fini del colloquio abilitativo, viene svolto almeno una volta all'anno.
- . L'iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite.

. Si intendono quali Associazioni micologiche di rilevanza regionale, per le finalità di cui alla Legge Regionale N. 8 del 24 luglio 2007 e della Deliberazione N. 179 del 28 gennaio 2008 (Indirizzi generali, Linee Guida e atto d'indirizzo della L.R. 8/2007), le Associazioni micologiche costituite con atto pubblico, senza fini di lucro ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) statuto contenente finalità formative micologiche e naturalistiche;
- b) referenze scientifiche qualificate in ambito micologico e naturalistico;
- c) ambito di azione nel territorio della regione Campania con sedi operative in almeno due province della regione Campania;
- d) almeno la metà dei soci fondatori sono Micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686.

. Almeno il 50% del contributo di cui all'articolo 4, comma 9, della L.R. andrà versato dagli Enti ai Comuni compresi nel proprio ambito territoriale. Tale introito, destinato ai Comuni, viene ripartito dagli Enti proporzionalmente alla superficie demaniale forestale posseduta da ciascun comune. Tale introito non va versato ai Comuni che, avendo terreni soggetti ad uso civico, delimitati e tabellati come disciplinato dall'art. 7, comma 4, della L.R. n. 8/2007, abbiano adottato un regolamento comunale, seguendo le direttive dell'art. 4 della legge 16.06.1927 n. 1766 per i terreni soggetti ad uso civico, approvato dalla Giunta regionale ed applicando tariffe per la raccolta dei funghi ai cittadini non residenti che non beneficiano del diritto di uso civico.

. Alle Amministrazioni provinciali della Campania è consentito rilasciare un numero di permessi occasionali giornalieri, di cui all'art. 4 comma 10 della legge regionale, a persone comunque in possesso di abilitazione alla raccolta, pari ad uno ogni cento ettari di Superficie Agraria Forestale totale provinciale.

. I cittadini residenti in Campania e già in possesso di abilitazione alla raccolta, conseguita presso altre amministrazioni regionali oppure provinciali ma non della Campania che prevedono per il rilascio dell'autorizzazione il colloquio abilitativo, possono chiedere, all'Ente competente territorialmente in cui ricade il comune di propria residenza anagrafica, il rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei in Campania, senza sostenere un ulteriore colloquio di idoneità; ciò potrà essere richiesto esibendo il proprio tesserino abilitativo e presentando copia dello stesso unitamente alla seguente documentazione: n. 2 foto recenti formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della legge regionale.

. I cittadini residenti in Campania, in possesso di abilitazione alla raccolta conseguita presso altre amministrazioni regionali oppure provinciali non della Campania che prevedono per il rilascio dell'autorizzazione il colloquio abilitativo, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri rilasciati da un'Amministrazione provinciale della regione Campania, aventi validità sul territorio regionale. Tali permessi occasionali, rilasciati entro un numero pari ad uno ogni cento ettari di Superficie Agraria Forestale totale provinciale per ciascuna provincia, possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di Euro dieci al giorno da versare al momento del rilascio.

. Alla raccolta dei funghi epigei non commestibili, al fine dell'allestimento di mostre micologiche o la realizzazione di specifici percorsi formativi in ambito micologico, possono essere autorizzati anche gli studenti di ogni ordine e grado, i soci di associazioni naturalistiche, i soggetti interessati ai percorsi formativi, semprechè siano accompagnati da un Micologo in possesso dell'attesto rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686.

. Per particolari e comprovate esigenze di ricerca scientifica, opportunamente indicate nella richiesta (ad esempio per gli studi tossicologici, farmacologici, fitochimici, allelopatici, inerenti il biorisanamento, scientifico-applicativi, etc., e per quelli in cui si rende necessaria l'estrazione chimica di sostanze bioattive presenti negli sporofori o la messa in coltura di espianti di tessuto miceliare e per gli studi di mappatura e censimento dei macromiceti, di sintesi micorrizica, etc.), le autorizzazioni speciali di cui all'art. 4, comma 12 della legge regionale possono consentire, anche in deroga ai limiti disposti dall'art. 6 comma 8 della legge regionale, la raccolta di un numero superiore di esemplari per specie di funghi epigei spontanei per persona.

. Le autorizzazioni speciali, di cui all'art. 4, comma 12 della legge regionale, sono gratuite e vengono rilasciate solo su richiesta scritta, specificando: scopo della richiesta, durata della raccolta, programma della ricerca, ambito territoriale interessato e, nel caso di scopi scientifici, comprovando l'effettiva appartenenza ad associazioni micologiche nazionali o regionali o ad Istituti universitari o di ricerca. Le autorizzazioni vengono rilasciate per un periodo non superiore a sei mesi e sono rinnovabili.

. Le autorizzazioni di cui agli artt. 4, 5 ed 8 della Legge Regionale vanno comunicate al Settore Foreste, Caccia e Pesca dell' A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta Regionale.